

Disegno di legge n. 1920-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

Seduta del 10 febbraio 2014

La Camera,

premesso che:

il sistema economico imprenditoriale italiano e meridionale in particolare è stato soggetto a profonde crisi economiche e finanziarie che hanno fortemente compromesso il sistema produttivo nazionale;

la necessità di salvaguardare quelle aziende attive, in un contesto di notevole difficoltà economica, che hanno sostenuto negli anni importanti investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione;

il sistema produttivo ha conosciuto profonde ristrutturazioni aziendali che hanno fortemente modificato il profilo produttivo e tecnologico delle produzioni finali;

il sistema produttivo nazionale è stato costretto ad adattarsi ad un contesto economico mondiale in costante e profondo cambiamento;

la particolare gravità della crisi economica ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area,

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari al fine di permettere alle imprese sopra citate di poter derogare al vincolo del rispetto dell'osservanza dell'obbligo di realizzare produzioni finali inquadrabili in una « divisione » della « Classificazione delle attività economiche ISTAT '91 » diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato, purché siano all'interno di una « sezione » della « Classificazione delle attività economiche ISTAT '91 ».

9/1920/1. Moscatt.

La Camera,

premesso che:

il dottorato industriale è un peculiare modello di dottorato di ricerca, già presente nei principali sistemi formativi europei, che intende creare un'efficace forma di raccordo tra l'alta formazione universitaria e il sistema industriale;

attraverso l'attivazione di tali corsi, infatti, gli studenti hanno la possibilità di raggiungere i più alti livelli di formazione nel campo della ricerca industriale, attraverso lo svolgimento dei corsi di specializzazione all'interno di un'impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo;

nel provvedimento all'esame, con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e

5, sono adottate una serie di nuove misure che intendono favorire sia l'internazionalizzazione e lo sviluppo del sistema imprenditoriale italiano, sia l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo;

favorire l'utilizzo del dottorato industriale, quale diretta e concreta forma di collaborazione tra il sistema delle imprese e il mondo della ricerca universitaria, non solo aumenterebbe gli *standard* qualitativi delle nostre aziende, ma consentirebbe al mondo della ricerca universitaria di attrarre nuovi investimenti;

secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, recante «modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati», le università possono attivare corsi di dottorato industriale, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo;

l'articolo 11 del succitato decreto ministeriale disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato; la normativa ministeriale, che ha comunque il pregio di introdurre nel nostro ordinamento una forma di dottorato che, in maniera apprezzabile, cerca di garantire un collegamento tra aziende e atenei da sempre auspicato ma mai effettivamente raggiunto, mostra alcuni aspetti che potrebbero limitarne l'efficacia;

si ritiene, infatti, che tale disciplina andrebbe inserita all'interno di un atto normativo avente valore e forza di legge, garantendo così una maggiore stabilità dell'istituto dal punto di vista giuridico, ovvero una maggiore resistenza alle sue possibili modifiche;

sempre nel provvedimento ministeriale non si riscontra, inoltre, la necessità di garantire anche al personale presente all'interno dell'azienda, ancorché impegnato in attività di elevata qualificazione, la possibilità di aver riservata una quota

dei posti disponibili, sulla base delle specifiche convenzioni con l'ateneo considerato;

l'azienda deve, invece, provvedere con mezzi propri all'eventuale formazione dei suoi dipendenti, riservando così la collaborazione prevista dal dottorato industriale alla sola formazione dei giovani laureati che intendano specializzarsi nel settore della ricerca industriale;

si rileva, infine, la totale assenza, all'interno della disciplina presente all'interno del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, di una qualsivoglia forma di esenzione, ovvero detrazione fiscale, per le aziende che decidono di attivare i corsi di dottorato in collaborazione con il sistema universitario;

dati gli elevati impegni economici, interamente a carico delle aziende che intendono procedere all'attivazione dei corsi di formazione, l'istituto non solamente rischia di perdere la propria potenziale efficacia, ma rischia di restare del tutto inutilizzato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative affinché la disciplina del dottorato di ricerca, attualmente regolata dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, sia inserita all'interno di un atto normativo di rango superiore, apportando, contestualmente, quelle modifiche che si ritengono essenziali per garantire il corretto funzionamento dell'istituto, riservando la totalità dei posti disponibili ai soli studenti e prevedendo un sistema di detrazione fiscale che ne renda per le imprese meno onerosa l'attivazione.

9/1920/2. D'Uva.

La Camera,

premessò che:

il provvedimento in esame, agli articoli 5 e 12, introduce norme volte a

favorire la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese agricole, agroalimentari ed ittiche;

la riduzione degli adempimenti burocratici, il cui costo è stimato dai soggetti interessati e dalle organizzazioni di categoria, in migliaia di euro all'anno, è condizione indispensabile per promuovere la produttività delle aziende agricole;

allo stato attuale i produttori agricoli di cui all'articolo 34 sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che realizzano un volume d'affari non superiore a 7.000 euro sono soggetti all'obbligo di comunicazioni annuali delle operazioni rilevanti ai fini IVA;

ciò appare contraddittorio in quanto una categoria di agricoltori che non è tenuta, per legge, a registrare le operazioni a fini IVA è obbligata, però, a comunicare, sempre per legge, le operazioni rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale;

questa appare una vera e propria « distrazione » del legislatore che penalizza in maniera drammatica i piccoli agricoltori italiani, che sono la maggioranza nel nostro Paese e che, al contrario, dovrebbero essere tutelati dallo Stato in quanto l'agricoltura è l'unico settore in crescita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abrogare il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9/1920/3. Gallinella.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame agli articoli 5 e 12 introduce norme volte a favorire la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese;

le aziende del settore zootecnico, comparto estremamente rilevante anche in considerazione delle filiere dei prodotti di eccellenza, sono già pesantemente colpite dalla crisi economica in atto anche a causa del vessatorio regime delle quote latte;

tale regime cesserà nel 2015 e l'Italia non produce latte in eccesso rispetto alle quote stabilite dall'UE (cosiddetto splafonamento) da oramai 10 anni, ma nonostante questo i produttori italiani sono ancora soggetti al contorto meccanismo delle trattenute e restituzioni, e penalizzati, quindi, da un sistema di contingentamento alla produzione lattiera che non tiene conto dell'equilibrio tra domanda ed offerta nazionale;

considerando che per la campagna lattiera 2013/2014 e per la successiva non sono previsti splafonamenti, tale regime appare inutilmente oppressivo per gli allevatori italiani, sottraendo loro una liquidità che sarebbe invece fondamentale per far fronte all'attuale crisi economica e del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per la campagna lattiera 2014/2015 di sopprimere l'obbligo delle trattenute e dei versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, al fine di evitare inutili esborsi a titolo di anticipo a carico delle aziende.

9/1920/4. L'Abbate.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13, commi 19 e 20, reca disposizioni in tema di indennità di volo del personale aereo navigante;

l'indennità di volo è prevista dall'articolo 907 del codice della navigazione, in ragione della specialità e dell'onerosità delle attività del personale navigante (piloti ed assistenti di volo);

l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che « le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, ... nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. »;

per effetto della parificazione della base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali ad opera dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997 che richiama l'articolo 12, comma 10 e 12, della legge n. 153 del 1969, la retribuzione imponibile viene presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate e quindi anche per il calcolo delle prestazioni economiche di maternità, cosicché l'indennità di volo, che concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali solo nella misura del 50 per cento, viene calcolata, dall'Istituto di previdenza, anche ai fini contributivi, solo nella misura del 50 per cento;

accade dunque che l'INAIL (dal 1° gennaio 2014 INPS) riconosce alle lavoratrici del personale dell'aviazione civile l'indennità di maternità nella misura dell'80 per cento della base contributiva-fiscale del 50 per cento dell'ammontare della indennità di volo versata al dipendente ovvero solo nella misura del 40 per cento;

l'articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prescrive che « le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità » e che l'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto dispone che « concorrono a formare la retribuzione gli stessi

elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.»;

l'articolo 22 e 23 del decreto n. 151 del 2001 devono essere interpretati nel senso che si riferiscono alla retribuzione globale e con le pronunce della Corte costituzionale in materia (sent. n. 132/1991 e 271/1999) e nel senso che nel calcolo dell'indennità di maternità debbano concorrere quantomeno gli stessi elementi previsti per l'erogazione dell'indennità di malattia;

le assistenti di volo in maternità non possono ricevere un trattamento di maternità che non computi anche l'indennità di volo minima garantita al 100 per cento e la parziale esenzione, sotto il profilo fiscale, dell'indennità di volo non può avere come conseguenza la penalizzazione delle lavoratrici in maternità;

un trattamento economico di maternità come quello erogato dall'INAIL (INPS) che risulti pari al 40 per cento della retribuzione percepita dalle assistenti di volo prima del congedo di maternità si pone anche in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione all'articolo 37 che recita che « la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.» e tale disparità non trova nessuna ragionevole giustificazione;

l'erogazione da parte dell'INAIL di un'indennità di maternità di importo inferiore all'80 per cento (anzi addirittura pari al 40 per cento) della retribuzione costituisce anche una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 198 del 2006, dell'articolo 3, comma 3, del decreto n. 151 del 2001 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della Direttiva europea n. 54 del 2006 poiché di fatto non garantisce alla lavoratrice madre lo stesso tenore di vita

goduto in precedenza e quindi costituisce comportamento adottato in violazione della normativa nazionale e comunitaria a tutela della lavoratrice madre e appare discriminatorio;

la indennità di volo costituisce una buona parte della retribuzione del personale di volo e ha comunque natura retributiva;

è necessario tutelare la maternità ma anche il minore che è pregiudicato dalla circostanza che la madre riceve una indennità di maternità di importo minore,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta alla rimozione della discriminazione in atto e al riconoscimento dell'indennità di volo nella misura del 100 per cento nella retribuzione imponibile ai fini del calcolo della indennità di maternità delle lavoratrici del settore aereo, al fine di tutelare la maternità e il minore.

9/1920/5. Ciprini.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi Rc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, l'articolo 14, reca misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare;

il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, all'articolo 10, comma 1, stabilisce istituisce, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie

oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 8, istituisce, il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;

il Governo ha accolto in data 25 luglio 2013 un ordine del giorno – 9/01248-AR/013 – in cui si impegnava a porre in essere nell'immediato e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013 ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

la situazione attuale del sistema di vigilanza in materia di lavoro e previdenza presenta una sovrapposizione e duplicazione di controlli da parte dei diversi soggetti istituzionali, dotati attualmente di analoghi poteri;

attualmente, con riferimento alla vigilanza in materia di lavoro si delineano diverse sovrapposizioni: per quanto concerne l'azione di contrasto al lavoro nero può intervenire il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, della Guardia di Finanza mentre, con riferimento alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono sovrapporsi il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inail e dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle ASL;

la molteplicità di soggetti coinvolti è causa di confusione di ruoli, sovrapposizione di interventi, disomogeneità di valutazione e incertezza da parte delle

aziende, disuguaglianza di trattamento per imprese e lavoratori;

l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate, disciplinata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, potrebbe essere una esperienza positiva da cui trarre *best practice*;

sono passati 10 anni dall'istituzione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, senza che sia ancora stata messa in funzione e se ne possa beneficiare al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio;

sono passati 6 anni dall'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza che se ne possa beneficiare al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto necessario al fine di unificare tutta la materia dei controlli in tema di lavoro in un'unica struttura esclusiva – sul modello delle Agenzie istituite con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – al fine di razionalizzare le ispezioni svolte e dare una maggiore sicurezza agli imprenditori nella corretta gestione delle loro imprese e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme;

a porre in essere nell'immediato, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2014, ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

a porre in essere nell'immediato e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2014 ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1,

del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.

9/1920/6. Baldassarre.

La Camera,

premessò che:

la situazione economica del Paese non è più sostenibile per le imprese, molte delle quali, specie quelle di più piccole dimensioni, sono oggi al fallimento, sovrastate dagli eccessivi oneri fiscali, dalla mancanza di credito bancario e dalla burocrazia;

sono molte le aziende italiane che, per contrastare gli effetti della crisi, negli ultimi hanno cessato la propria attività produttiva in Italia, delocalizzando la produzione in Paesi confinanti come il Canton Ticino, la Carinzia e la Slovenia, allo scopo di poter produrre a costi più bassi;

il nostro sistema economico subisce gravi lesioni dal processo di delocalizzazione, il quale sta portando ad un lento e profondo depauperamento delle risorse produttive ed occupazionali presenti sul territorio. Particolarmente colpite e penalizzate dagli effetti della delocalizzazione sono le zone distrettuali confinanti con la confederazione elvetica;

il decreto-legge in esame è privo di iniziative volte a salvaguardare il tessuto economico dall'alto tasso di frammentazione a cui è esposto, frammentazione che sta portando il Paese alla perdita del proprio patrimonio produttivo, caratterizzato per gran parte da piccole e medie imprese, che hanno scritto la storia dell'economia italiana;

in queste circostanze sarebbe necessario attuare una nuova politica di tutela delle imprese italiane nei settori interessati dai processi di delocalizzazione tramite la concessione di agevolazioni e riduzioni degli oneri amministrativi e dei carichi fiscali e sociali, ma ad ogni modo legati al rispetto di specifiche condizioni, tra cui la permanenza nei luoghi d'origine,

l'assunzione di forza lavoro locale, l'assegnazione di commesse ad imprese dell'area d'appartenenza,

impegna il Governo

ad attivare un'organica azione di difesa e di sostegno del sistema produttivo del Paese, con particolare riferimento alle zone confinanti con la confederazione elvetica e con le province autonome di Trento e Bolzano, ricomprendendo in tali azioni l'osservanza da parte dei beneficiari di impegni diretti alla loro permanenza nei luoghi d'origine, al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano.

9/1920/7. Giancarlo Giorgetti, Molteni, Busin.

La Camera,

premessi che:

le strategie di sicurezza dell'approvvigionamento energetico fino ad oggi adottate dall'U.E. hanno portato ad aumentare la diversificazione delle fonti e delle aree geografiche di rifornimento, al fine di ridurre i rischi legati alla forte dipendenza nei confronti di Paesi esteri;

l'Italia è ancora oggi priva di una politica energetica in grado di alleggerire la forte dipendenza dalle importazioni estere; gli alti costi energetici che ne derivano stanno mettendo in seria difficoltà l'apparato produttivo ed anche economico del Paese, che dipende per oltre l'80 per cento, per l'importazione di combustibili fossili, da altri Paesi;

il quadro di riferimento deve essere necessariamente quello di una più generale pianificazione energetica che veda nella diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento, nella costruzione e nell'ammodernamento delle infra-

strutture energetiche, nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica i punti fondamentali da cui ripartire per arrivare a disporre, in tempi relativamente brevi, di energia a basso costo, al pari degli altri Paesi europei;

in Italia, la bolletta energetica è del 18 per cento più alta rispetto alla media europea;

dall'allineamento dei prezzi dei prodotti energetici italiani (energia elettrica, gas e carburanti) a quelli medi europei deriverebbe un risparmio annuo di circa 25 miliardi;

gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del Paese rispetto agli altri Paesi europei;

l'articolo 1, del decreto-legge in esame, che reca una serie di misure diverse per ridurre i costi dell'energia elettrica, manca di una visione di lungo periodo in grado di rendere il mercato dell'energia più efficiente e competitivo, e penalizza, decisamente in controtendenza rispetto alle strategie annunciate, lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

il settore energetico è strategico per l'economia del Paese, con un giro di affari, in crescita, attorno al 20 per cento del Pil e con quasi mezzo milione di posti di lavoro creati,

impegna il Governo

ad adottare un'azione programmatica in campo energetico, in linea con le iniziative intraprese a livello europeo, che punti ad una maggiore diversificazione delle fonti di energia e ad una conseguente riduzione della dipendenza dalla fonte fossile, ai fini di un drastico contenimento dei costi energetici a beneficio dei consumatori finali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

9/1920/8. Allasia, Busin.

La Camera,

premessò che:

negli ultimi anni, complice la crisi economica, l'Italia ha ceduto parti importanti del suo patrimonio industriale in favore di investitori esteri, perdendo via via *asset* che sono sempre stati considerati strategici per la crescita economica del Paese;

le aziende nel nostro Paese sono oggi in grave difficoltà, sempre più schiacciate da una pressione fiscale divenuta ormai insostenibile, nonché dall'inefficienza della burocrazia, dall'impossibilità di accesso al credito e, non da ultimo, dagli alti costi energetici, assolutamente lontani dai valori medi europei;

l'ondata di deindustrializzazione che sta attraversando il Paese sta portando alla progressiva perdita del patrimonio industriale italiano, condannando l'Italia ad una posizione di emarginazione nell'economia internazionale;

sul declino economico dell'Italia pesa la mancanza di una pianificazione industriale a livello nazionale, di una politica seria, coraggiosa e trasparente in grado di affrontare con rigore e determinazione i veri problemi che affliggono il Paese, dall'insostenibile pressione fiscale alla difficoltà di accesso al credito, passando per un vetusto e asfissiante sistema burocratico;

è pertanto necessario che il Governo adotti quanto prima una politica di rilancio del sistema industriale del Paese al fine di poter uscire dalla recessione ed inaugurare una nuova fase di crescita economica, il cui cuore pulsante torni ad essere il sistema delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

ad adottare una politica di rilancio strutturale del sistema industriale italiano, anche attraverso l'immediata attuazione di interventi di riduzione del carico fiscale, di semplificazione burocratica e di facilita-

zione all'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese, al fine di aumentare la competitività dell'economia italiana.

9/1920/9. Caon, Allasia, Busin.

La Camera,

premessi che:

uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi è quello manifatturiero;

il settore ha un ruolo di traino dell'economia del Paese, inglobando l'eccellenza della piccola e media impresa italiana che è rappresentata da oltre 450 mila artigiani e piccoli imprenditori, i quali danno lavoro a quasi 2 milioni di addetti e realizzano un valore aggiunto di 60 miliardi;

la competitività del settore è minacciata, non solo dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti e di bassissima qualità, ma anche dalle grandi difficoltà che il medesimo incontra nell'accedere al mercato estero;

l'articolo 5, del presente decreto-legge, detta disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo;

l'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale deve avvenire in primo luogo attraverso l'adozione di iniziative di contrasto alla contraffazione e di maggiore tutela delle produzioni artigianali di qualità,

impegna il Governo

ad adottare una strategia che porti all'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale attraverso l'adozione di politiche di contrasto alla contraffazione e di tutela della produzione artigianale di qualità e del *made in Italy*.

9/1920/10. Grimoldi, Allasia, Busin.

La Camera,

premessò che:

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

l'applicazione, sul calcolo dell'imposta municipale propria dovuta dalle imprese grava pesantemente sulle aziende stesse anche a causa del moltiplicatore fissato a 65 per gli immobili di categoria D,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, a decorrere dall'esercizio 2014, di diminuire il valore del moltiplicatore IMU sugli immobili catastali di categoria D.

9/1920/11. Prativiera, Allasia, Busin.

La Camera,

premessò che:

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

la pressione fiscale a carico delle imprese pesa già in modo rilevante sulle stesse, rallentando così il tanto auspicato processo di ripresa economica;

l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di permettere l'integrale deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9/1920/**12**. Rondini, Allasia, Busin.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 12 del provvedimento reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese;

valutato che la pressione fiscale a carico delle imprese pesa già in modo rilevante sulle stesse, rallentando così il tanto auspicato processo di ripresa economica;

stimato come un'eccessiva imposizione fiscale sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere dall'imposizione sul reddito di impresa una quota del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature effettuate dalle imprese.

9/1920/**13**. Bossi, Allasia, Busin.

La Camera,

premessi che:

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

gli immobili strumentali delle imprese sono destinati alla produzione, e per questo sono già sottoposti ad imposizione attraverso la tassazione Irpef o Ires per il reddito che contribuiscono a generare;

l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare un provvedimento legislativo finalizzato a prevedere uno sgravio diretto sui parametri IMU per le attività artigianali e le PMI, sia sulle aliquote che sui valori catastali.

9/1920/**14**. Marcolin, Allasia, Busin.

La Camera,

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire la ripresa economica delle imprese;

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

i danni conseguenti all'alluvione che ha colpito il Veneto tra fine Gennaio e i primi giorni di Febbraio 2014 e che ha interessato i comuni del territorio compreso tra le province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata dai fenomeni calamitosi, con numerose aziende chiuse o impedita a riprendere la normale attività,

impegna il Governo

a prevedere, per gli edifici accatastati in categoria «D» e dichiarati inagibili a causa dell'alluvione che ha interessato il Veneto, la completa esenzione dal versamento dell'IMU fino alla dichiarazione di completa agibilità degli stessi.

9/1920/15. Matteo Bragantini, Allasia, Busin.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese;

nel PIL italiano complessivo, il turismo rappresenta una delle voci più importanti per l'economia italiana, e che, soprattutto in alcune regioni, è diffuso il fenomeno da parte di turisti stranieri di soggiornare nel nostro Paese prendendo in affitto un appartamento, dal momento che in questa area il sistema ricettivo extralberghiero è più significativo per presenze di quello alberghiero;

la maggior parte dei turisti provenienti dall'Est Europa utilizza il denaro contante per il pagamento dei servizi di cui usufruisce in Italia durante il soggiorno;

il comma 50 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre

2013, n. 147) prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità,

impegna il Governo

a sostenere la ripresa economica del settore turistico italiano rivedendo la vigente normativa sulle modalità di pagamento delle locazioni delle unità abitative, prevedendo la facoltà per le medesime unità situate in località turistiche, di utilizzare anche il denaro contante per la corrispondenza del corrispettivo canone di locazione.

9/1920/**16**. Busin, Allasia.

La Camera,

premessi che:

il testo contiene alcune disposizioni finalizzate a favorire la ripresa economica delle imprese;

l'articolo 12 del provvedimento reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese;

lo stesso provvedimento prevede come per l'anno 2014 siano sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di anticipare l'emanazione del decreto ministeriale finalizzato a stabilire i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti aventi diritto l'agevolazione fiscale, prevedendo altresì

come la medesima agevolazione si applichi non solo alle somme iscritte a ruolo ma anche a quelle accertate.

9/1920/**17**. Borghesi, Allasia, Busin.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese;

l'intervento si rende necessario perché negli ultimi anni, un elemento di forte criticità per le piccole e medie imprese, a seguito della crisi economico-finanziaria, è stato rappresentato dal progressivo irrigidimento nelle relazioni con il sistema bancario, che hanno limitato l'erogazione del credito, nonostante l'introduzione di alcuni strumenti legislativi aventi l'obiettivo di contrastare tale criticità;

oltre all'intervento previsto dal provvedimento è necessario, per consentire al sistema economico di essere competitivo e di agganciare la ripresa economica intervenire ulteriormente per favorire la capitalizzazione delle aziende italiane, l'impatto negativo della tassazione degli interessi passivi che si sono aggravati con la crisi economica, contrastare la dipendenza unica delle PMI dal sistema bancario ed infine ridurre il rischio di rifinanziamento delle imprese italiane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare in tempi rapidi misure, anche di tipo normativo, che attraverso la leva fiscale, agevolino ulteriormente l'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di mitigare le criticità esposte in premessa.

9/1920/**18**. Gitti.

La Camera,

premessi che:

negli ultimi mesi stati approvati ben quattro aumenti delle accise sulla birra, settore che, in assenza di un alleggerimento della pressione fiscale, rischia di spingere molti imprenditori ad una delocalizzazione delle loro attività produttive in Paesi esteri, e vedrà spingere i consumi verso le aree di confine dove la birra e i prodotti alcolici possono essere acquistata fuori del territorio nazionale a prezzi inferiori;

il comma 7-ter dell'articolo 12 del decreto, modificato dalle Commissioni riunite, dispone che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, venga modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra decorrente dal 1° marzo 2014;

a fronte di questo sgravio per la birra dobbiamo rilevare che le accise sui prodotti alcolici sono aumentate di oltre il 13 per cento a partire già dal scorso ottobre, per stabilizzarsi al +27,4 per cento rispetto al livello odierno, dal primo gennaio del 2015;

pur essendo l'Italia tra i Paesi europei nei quali le accise sugli alcolici sono ai livelli inferiori, il peso di tale tassa sul prodotto risulta quasi insostenibile: si pensi solo che un litro di alcool puro ha un valore di produzione di circa un euro, ma su di esso grava una accisa di oltre 8 euro sulla quale poi si dovrà applicare anche l'IVA, anch'essa aumentata al 22 per cento, che grava anche sulla quota di accisa;

inoltre, è dimostrato che ogni aumento delle accise si rivela essere un clamoroso *boomerang* per le casse dello Stato, che incassa di meno poiché i consumi, a fronte dei forti aumenti di prezzo, calano;

cosa ancora più grave questi sgravi applicati ad aziende prevalentemente estere mettono fuori mercato molte aziende di piccole e medie dimensioni che costituiscono l'industria italiana delle bevande alcoliche, uno dei fiori all'occhiello del cosiddetto *made in Italy* che danno lavoro a circa 225.000 persone sul territorio italiano, questa differenza viola inoltre qualsiasi regole di concorrenza e ci pone in regime di criticità verso l'UE,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una rimodulazione delle accise gravanti sull'alcol in modo uniforme, e quindi non discriminatorio, per aziende di modeste dimensioni già gravate dai costi dei recenti aumenti di accise che le hanno costrette a rifare listini e inventario a ridosso di Natale con un oggettivo costo per le casse aziendali gravate da questi aumenti che al momento stanno penalizzando moltissime realtà imprenditoriali, anche di antica tradizione, mortificano un settore già insofferenza, e che nel contempo, a causa dell'accertato calo dei consumi dovuti agli aumenti stessi, risultano controproducenti ai fini del gettito erariale.

9/1920/**19**. Schirò.

La Camera,

premessi che:

una parte molto importante del decreto-legge in oggetto riguarda le procedure e finanziamenti relativi a processi di bonifica e messa in sicurezza di aree SIN e siti a rischio;

in Campania e in particolar modo ad Avellino esiste la delicatissima situazione dell'ex impianto Isochimica chiusa nel 1990 e che negli anni 80 aveva lavorato alla coibentazione e decoibentazione di ben 2500 (duemilacinquecento) carrozze delle ferrovie dello Stato;

l'amianto delle citate carrozze veniva interrato o impastato in cubi di calcestruzzo;

oggi questo sito è nel cuore di un quartiere abitato a distanza di poche centinaia di metri di una scuola elementare e della stazione ferroviaria;

la Procura della Repubblica competente ha provveduto al sequestro dell'area in quanto l'amianto abbandonato rappresenta un gravissimo pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e ha emesso una serie di avvisi di garanzia finalizzati ad accertare le precise responsabilità di questa bomba ecologica presente sul territorio irpino;

è difficile addivenire persino al censimento dei cubi di calcestruzzo presenti nel sito tant'è che si è passati da 347 sulla base di un documento dell'Arpac del 2004, divenuti poi 489 in un censimento del 2007, poi 509, poi 525 e quest'ultimo dato ancora risulta incerto in quanto un medico ne avrebbe censiti 680 come riportato in un verbale di riunione svoltasi presso il comune di Avellino;

nel corso di questi anni purtroppo già nove ex dipendenti sono morti per tumore e altri 140 hanno contratto patologie tumorali, asbestosi e mesoteliomi;

tali pericoli per la salute sono presenti anche nella popolazione maggiormente esposta;

autorevoli esperti hanno evidenziato la drammaticità della situazione dal punto di vista epidemiologico presente nel comprensorio;

occorrono pertanto investimenti finalizzati alla bonifica e un'azione di tutela della salute degli ex lavoratori e delle popolazioni esposte,

impegna il Governo

a convocare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-

legge un tavolo istituzionale con i soggetti istituzionalmente interessati, finalizzato a realizzare un crono programma, con relativi finanziamenti, volto alla bonifica del sito ex Isochimica e al compimento di uno *screening* della popolazione esposta al rischio amianto anche utilizzando la programmazione dei fondi Ue 2014-2020.

9/1920/**20**. Famiglietti, Paris.

La Camera,

premessi che:

i processi di bonifica previsti dal presente decreto-legge in fase di conversione interessano principalmente siti industriali per i quali sono stati attivati processi di reindustrializzazione purtroppo non sempre in grado di recuperare le maestranze espulse dal mondo del lavoro nei processi di riconversione;

un numero rilevante di lavoratori attualmente sotto tutela di ammortizzatori sociali in deroga proviene da tali processi;

le attività di bonifica e messa in sicurezza delle aree Sin rappresenta quindi anche un'opportunità occupazionale;

sarebbe opportuno effettuare un monitoraggio affidato ai centri per l'impiego competenti finalizzato ad individuare nell'ambito delle aree Sin i lavoratori in mobilità al fine di inserirli in progetti di riqualificazione ambientale nei processi di bonifica,

impegna il Governo

a promuovere nell'ambito delle aree SIN protocolli d'intesa tra le parti sociali e i soggetti istituzionali competenti finalizzati a riservare per i lavoratori in mobilità in deroga residenti nelle suddette aree una quota, non inferiore al 20 per cento, delle nuove assunzioni legate ai progetti di bonifica e messa in sicurezza.

9/1920/**21**. Burtone.

La Camera,

premessi che:

la Commissione Europea nei recenti quadri di valutazione sulla Ricerca e Sviluppo (R&S) ha apprezzato la crescita complessiva degli investimenti in questo sensibile settore. Delle duemila imprese prime al mondo per spesa in R&S, 527 hanno sede nell'Unione Europea e tra il 2012 e il 2013 i loro investimenti sono aumentati del 6,3 per cento. Considerando l'UE nel suo complesso, dal 2010 al 2011 l'incidenza sul PIL degli investimenti in R&S passava da 2,01 per cento al 2,03 per cento, in termini assoluti significa un incremento di 10 miliardi di euro, da circa 346 miliardi di Euro a 356 miliardi (fonte EuroStat);

non sorprende la classifica dei Paesi membri dove gli investimenti in R&S sono maggiori: la Germania è la prima con la somma record di poco meno di 74 miliardi di euro investiti in R&S, che rappresentano il 2,84 per cento del prodotto interno del Paese e il 28 per cento della spesa totale nell'UE in ricerca e sviluppo. Nel Regno Unito la spesa complessiva in R&S ammonta a quasi 31 miliardi di euro, pari a circa 1,77 per cento del PIL e al 12 per cento della spesa complessiva europea in R&S. In Francia nel 2011 si sono investiti circa 45 miliardi per la ricerca, con una incidenza sul PIL domestico pari a 2,25 per cento;

nella classifica l'Italia è praticamente assente; si colloca in un anodino sedicesimo posto in base alla percentuale dell'investimento sul PIL domestico, con circa 19 miliardi di euro pari a 1,26 per cento del prodotto interno. Né sono rassicuranti i rapporti ISTAT: da anni gli investimenti in ricerca e sviluppo si sono interrotti e non si registrano segnali di una inversione di tendenza. Dal 2009 al 2012 l'incidenza sul PIL degli investimenti in R&S è ferma al valore di 1,26 per cento, con poche oscillazioni. I dati sono espressi in termini nominali, se si leggono in termini reali, depurati cioè dall'effetto inflazione, si registra un desolante *trend* ne-

gativo. I dati censiti dall'Istituto di ricerca statistica mettono in luce un calo degli investimenti in R&S da parte delle imprese che hanno settori R&S corposi (almeno 500 addetti a R&S), un aumento di spesa nel segmento delle PMI. Per queste ultime è però difficile raggiungere la massa critica necessaria per competere con realtà europee analoghe ma ben più consolidate;

con particolare riferimento alle diverse politiche di incentivi adottate in Italia e in altri Paesi dell'UE, a fronte di un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese sostenute per attività di R&S, in Gran Bretagna viene concessa una deduzione dal reddito imponibile pari al 130 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, elevata al 175 per cento per le PMI. In Francia è concesso un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese di ricerca e sviluppo sino ad un massimo di 100 milioni di Euro e del 5 per cento sull'eccedenza. In Spagna lo stesso credito di imposta è commisurato al 25 per cento delle spese in R&S e, per la parte di esse che eccede la media delle stesse spese del biennio precedente, il credito sale al 42 per cento. In questi ultimi paesi, a differenza dell'Italia, non è previsto un limite di fondi al finanziamento dell'incentivo. In Italia i fondi pubblici stanziati per attività di R&S sono costantemente calati negli ultimi anni: 8,9 miliardi di Euro stanziati nel 2011 contro 9,5 miliardi nel 2010 e 9,8 nel 2009. Nello stesso anno lo Stato francese ha speso più di 16 miliardi, la Germania 23 e il Regno Unito 10 miliardi;

agevolazioni tramite credito d'imposta per gli investimenti in R&S costituiscono un efficace incentivo allo sviluppo ed agiscono nelle prime fasi del ciclo di vita dell'innovazione. È sempre più frequente, nelle economie avanzate, l'introduzione di dispositivi a sostegno dell'innovazione che agiscono sugli stadi più avanzati del processo. Ci si riferisce in particolare al « Patent Box », speciale tipologia di agevolazione fiscale che tutela la proprietà intellettuale con il duplice obiettivo di attirare idee innovative e brevetti e

nello stesso tempo contenere la fuga verso paradisi fiscali, resa più semplice a motivo della elevata mobilità di cui godono simili proprietà. Il Patent Box è presente in diversi Paesi europei: Belgio, Francia, Ungheria, Lussemburgo, Olanda, Spagna e dallo scorso aprile in Gran Bretagna. Il pacchetto fiscale determina un regime agevolato per i profitti derivanti da brevetti: in Gran Bretagna vengono tassati al 10 per cento, in Francia al 15 per cento e in Olanda al 5 per cento;

nel maggio 2012 Maire Geoghegan-Quinn, Commissario europeo per la ricerca e l'innovazione in visita a Roma, rimproverava al nostro Paese scarso coinvolgimento nelle attività di R&S e si augurava un impegno maggiore per il futuro, ricordando la correlazione positiva tra investimenti mirati e ripresa economica. All'interno del programma Europa2020 l'Italia si è data come obiettivo il raggiungimento di una quota d'incidenza sul PIL delle spese in R&S pari a 1,56 punti percentuali. Quello che ieri sembrava un traguardo facilmente raggiungibile se non addirittura superabile, oggi, alla luce degli allarmanti *trend* registrati nel nostro Paese e sopra ricordati, sembra lontanissimo e più che mai incerto,

impegna il Governo

a valutare, nei limiti consentiti dalle pubbliche finanze, l'opportunità di predisporre un credito d'imposta strutturale per gli investimenti in R&S, non riservato ai soli incrementi di suddette spese, al fine di non penalizzare quelle imprese maggiormente innovative che hanno già raggiunto elevati livelli di spesa in R&S e per le quali sarebbe costoso l'ulteriore potenziamento in questo ambito. Allo stesso modo si chiede di valutare la possibilità di promulgare un dispositivo normativo in analogia al « *Patent Box* », che contempli cioè una tassazione agevolata per gli utili derivanti dalla commercializzazione di brevetti e proprietà intellettuali.

9/1920/22. Senaldi, Peluffo, Bonafè, Ginefra, Marco Di Maio.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame contiene disposizioni correttive del quadro normativo sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale, in particolare attraverso la revisione dell'articolo 252-*bis* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, suina disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, al fine di consentire la stipula di accordi di programma per l'attuazione di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei siti di interesse nazionale (SIN);

i commi da 2 a 11 del nuovo articolo 252-*bis* del Codice dell'ambiente individuano le modalità, i criteri ed i contenuti obbligatori degli accordi di programma, i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni da essi assunti, con l'individuazione delle rispettive responsabilità, le modalità di approvazione degli interventi per l'attuazione dei progetti integrati, la costituzione di società *in house* per l'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico (comma 10); l'adozione di misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche nell'ambito degli istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale;

il nuovo quadro normativo sembra finalizzato a consentire la stipula, da parte dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale (SIN);

l'esigenza di individuare nuove modalità di intervento per la realizzazione delle bonifiche nasce dalla consapevolezza del sostanziale fallimento della politica di tutela ambientale posta in essere negli

ultimi anni, come evidenziato nella Relazione sulle bonifiche della XVI legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, in cui è stata denunciata « l'estrema lentezza, se non la stasi, delle procedure attinenti alla bonifica dei siti di interesse nazionale », mentre, sempre secondo la citata relazione, le risorse stanziare inizialmente sono state talvolta destinate ad altre finalità;

nonostante la finalità dichiarata – ossia l'introduzione di « misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche » – sia pienamente condivisibile, le modalità di attuazione di queste misure appaiono preoccupanti, poiché – complice una certa vaghezza delle norme – sembra che, attraverso la modifica dei confini della responsabilità, diretta e sussidiaria, della contaminazione, venga messo in discussione il principio comunitario « chi inquina paga »;

desta particolare perplessità la cancellazione della disposizione seconda la quale « gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile »;

il rinnovato articolo 252-*bis* ribalta sostanzialmente l'approccio al problema dei siti contaminati, le cui bonifiche comporteranno un costo sarà prevalentemente a carico dello Stato e un potenziale profitto proprio per i soggetti responsabili dell'inquinamento;

ancora più grave è la presenza di quello che molte associazioni ambientaliste e comitati di cittadini hanno definito un vero e proprio condono tombale, perché la sottoscrizione e la implementazione di quanto disposto dall'accordo di programma esclude « ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo », sulla base del nuovo comma 6 dell'articolo 252-

bis del Testo unico ambientale, già in vigore nel nostro ordinamento;

il rischio che si paventa è che interventi anche modesti di bonifica siano sufficienti per dare un colpo di spugna a compromissioni ambientali di gran lunga più gravi, ma la cui effettiva determinazione può avvenire anche dopo diversi anni;

un'ulteriore preoccupazione nasce dalla possibilità prevista dal testo che l'obiettivo degli accordi di programma sia la sola messa in sicurezza, mentre andrebbe chiarita l'esigenza di una totale bonifica dei luoghi contaminati e dall'assenza di un limite dell'importo a carico dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare i necessari correttivi al quadro normativo in materia di bonifiche ambientali in modo da garantire il pieno rispetto del principio comunitario «chi inquina paga», come stabilito dall'articolo 174 del trattato istitutivo della Comunità europea.

9/1920/**23**. Busto, Daga, Zolezzi, De Rosa, Segoni, Terzoni.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 13, comma 13, con la modifica della legge 14 novembre 1995, n. 481, viene attuato quanto definito dal decreto Salva Italia di Berlusconi, ossia la definitiva attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, confermando così, in sostanza, l'affidamento all'*Authority* per l'energia ed il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici già promosso dal Governo Monti;

il Governo Monti – nell'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 – aveva trasferito all'Autorità dell'energia e del gas «le funzioni di rego-

lazione e di controllo dei servizi idrici » con i medesimi poteri attribuiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, che prescrive che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, « la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi (...) assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela di utenti e consumatori. »; già il decreto Salva Italia, su questo tema, venne contestato dai movimenti per l'acqua perché contrario ai referendum votati da 27 milioni di italiani nel giugno 2011;

l'assegnazione all'AEEG della regolazione e controllo dei servizi idrici, a partire dalla definizione del metodo tariffario transitorio, non sembra rispecchiare quanto sancito con il voto referendario, avendo l'AEEG fatto rientrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire dalla porta e cioè ha trasformato la « quota di remunerazione del capitale investito » presente in bolletta e abrogato con il referendum n. 2 del 2011 in « oneri finanziari »; è ragionevole supporre che l'AEEG abbia fallito il suo mandato con la creazione di una « tariffa truffa » e non rispettando affatto il suo mandato di ente terzo indipendente;

appare grave che nelle pieghe di questo decreto si sia voluto inserire un nodo ancora irrisolto relativo alla tariffazione del servizio idrico integrato, come se fosse argomento su cui legiferare in modo così superficiale, senza prestarvi l'attenzione che meriterebbe e, soprattutto, senza tenere conto del voto espresso da 27 milioni di cittadini il 12 e 13 giugno 2011 per affermare che l'acqua e i servizi pubblici locali sono beni comuni che devono rimanere fuori dai mercati e su cui nessuno deve fare profitti;

a seguito dei referendum celebratisi il 12 e 13 giugno 2011, è stato abrogato il primo comma dell'articolo 154 del decreto

legislativo n. 152 del 2006, nella parte che prevedeva la remunerazione del capitale investito, ovvero nella parte che consentiva di fare profitti sull'acqua; poche parole, ma di grande rilevanza simbolica e di immediata concretezza: infatti la parte di normativa che è stata abrogata è quella che consente al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7 per cento a remunerazione del capitale investito, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio;

gli interventi normativi in materia sembrano ignorare che la proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

giòva ricordare che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, di conseguenza la sua gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000; in quest'ottica il Governo e questo parlamento devono prendere in carico questa questione con la massima solerzia e non attraverso un'*authority* che si è sempre occupata d'altro e che è espressione degli interessi del mercato e non dei cittadini;

L'*Authority*, il 25 giugno 2013, dopo 2 anni dal referendum, ha approvato l'ennesimo provvedimento che elude l'esito dei referendum del 2011; il che conferma il suo atteggiamento di spregio alla volontà popolare: infatti l'AEEG doveva deliberare sulle modalità di restituzione ai cittadini della « remunerazione del capitale investito » illegittimamente percepito dai gestori nel periodo compreso tra luglio 2011 e la fine di quell'anno; invece l'Autorità ha costruito un metodo che garantirà ai gestori un esborso minimo assai minore di quanto

dovuto visto che saranno detratti gli oneri finanziari, quelli fiscali e gli accantonamenti per la svalutazione crediti,

impegna il Governo

a tenere in debito conto le numerose criticità evidenziate e a valutare la presenza di elementi di contrasto del quadro normativo come modificato dalla citata disposizione con il Referendum del 12 e 13 giugno 2011;

ad avviare un tavolo di confronto pubblico con le associazioni dei cittadini e dei consumatori al fine di individuare una soluzione normativa che tenga conto del diritto di accesso all'acqua pubblica, sancito dal voto popolare.

9/1920/**24**. Segoni, Daga, Busto, Zolezzi, De Rosa, Terzoni.

La Camera,

premessi che:

il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, di conseguenza la sua gestione va attuata attraverso gli articoli 31 e 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000; in quest'ottica il Governo ed il Parlamento devono prendere in carico questa questione con la massima solerzia e non attraverso un'Authority che si è sempre occupata d'altro e che è espressione degli interessi del mercato e non dei cittadini;

inoltre, il TAR della Lombardia si esprimerà nei prossimi mesi (prossima udienza fissata il 20 febbraio 2014) relativamente al ricorso (Num. Reg. Gen.: 579/2013) promosso dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua e da Federconsumatori in merito alla delibera 585/2013 con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha predisposto il metodo

tariffario transitorio per il servizio idrico integrato,

impegna il Governo

ad introdurre quanto prima un provvedimento per riportare nell'ambito delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la fissazione dei criteri e del metodo tariffario relativo al servizio idrico, esonerando da questo compito l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; tra le competenze affidate al Ministero dell'ambiente previste da tale provvedimento dovrà esserci quella di individuare, entro 90 giorni un nuovo metodo tariffario che recepisca integralmente l'esito del *referendum* popolare del 12-13 giugno 2011, con particolare riferimento all'eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce di costo riconducibile alla remunerazione del capitale investito e al rimborso ai cittadini delle quote indebitamente percepite dai gestori dal 2011 ad oggi; tale provvedimento dovrà quindi abrogare i commi 19, 19-*bis*, 19-*ter* e 20 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012, ovvero tutti i precedenti provvedimenti che affidavano all'Authority le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici.

9/1920/**25**. Daga, Busto, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame contiene disposizioni correttive del quadro normativo sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale, in particolare attraverso la revisione dell'articolo 252-*bis*

del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, al fine di consentire la stipula di accordi di programma per l'attuazione di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei siti di interesse nazionale (SIN);

i commi da 2 a 11 del nuovo articolo 252-*bis* del codice dell'ambiente individuano le modalità, i criteri ed i contenuti obbligatori degli accordi di programma, i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni da essi assunti, con l'individuazione delle rispettive responsabilità, le modalità di approvazione degli interventi per l'attuazione dei progetti integrati, la costituzione di società *in house* per l'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico (comma 10); l'adozione di misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche nell'ambito degli istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale;

le popolazioni che vivono in prossimità dei siti di interesse nazionale sono state esposte a molteplici inquinanti, fra questi alcuni hanno l'azione di interferenti endocrini (diossine e IPA in particolare); tali sostanze sono correlate allo sviluppo di gravi patologie del sistema endocrino (oltre che a incremento della mortalità oncologica); è stato riscontrato l'incremento dell'endometriosi, patologia invalidante e talvolta correlata a riduzione della fertilità nella donna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare *screening* medici sulla popolazione coinvolta, inserendo tra le problematiche oggetto del monitoraggio le patologie ginecologiche e, in particolare, l'endometriosi, con la creazione di un registro specifico per quelle aree.

9/1920/26. Colonnese, Zolezzi.

La Camera,

premessò che:

l'EXPO 2015 dovrà esprimere una sinergia fra tutte le realtà lombarde, l'attuale logistica infrastrutturale della regione Lombardia è decisamente deficitaria, verificandosi disparità importanti nei tempi di percorrenza con mezzi pubblici da e per il capoluogo di Regione, in presenza di linee ferroviarie a singolo binario per Milano dai capoluoghi di provincia; l'area lombarda è interessata da una gravissima crisi ambientale e industriale con superamenti delle polveri sottili pressoché diffusi su tutta la superficie regionale e possibili sanzioni da parte dell'Europa dal 1° gennaio 2015 (recepimento direttiva 2008/50/CE), con perdita graduale di posti di lavoro; il settore della mobilità pubblica sostenibile è emerso come il volano della ripresa occupazionale e ambientale dal comitato di indagine sulla *green economy*, istituito presso la Commissione ambiente alla Camera,

impegna il Governo

ad analizzare i tempi di percorrenza per persone e merci da e per Milano dai capoluoghi di provincia lombardi e a implementare il trasporto pubblico in tutto l'ambito regionale con il raddoppio delle linee monobinario e con linee di autotrasporto pubblico da tutti i capoluoghi di provincia.

9/1920/27. Zolezzi, De Rosa.

La Camera,

premessò che:

il comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge in esame tra le altre cose, prevede, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati da comuni con una

popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato può presentare un solo progetto articolato, in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non può essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro;

la convenzione tra il Ministero per gli affari regionali e l'ANCI, di cui all'articolo 13, comma 25, del decreto-legge in esame, finalizzata a disciplinare i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui in premessa, non è stata approvata, con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali, nei termini previsti originariamente dal decreto legge, ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (il termine è stato poi modificato in sede referente facendo decorrere i 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto,

impegna il Governo

a garantire che il decreto ministeriale di approvazione della convenzione tra il Ministero per gli affari regionali e l'ANCI venga adottato in tempi brevi, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9/1920/**28**. Tidei.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede una riduzione degli oneri di sistema per le imprese a forte consumo di energia, senza alcuna distinzione basata su settori economici di attività;

il decreto ministeriale 5 aprile 2013, all'articolo 3, prevede l'adozione di atti di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico per la rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico « se-

condo criteri di decrescenza eventualmente anche con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO », senza escludere i codici relativi all'attività agricola;

nella nota relativa ai criteri di indirizzo, adottata il 24 aprile 2013 dal Ministero dello sviluppo economico, testualmente si afferma che la riduzione degli oneri « dovrebbe essere tale da contribuire in modo efficace alla riduzione dello squilibrio competitivo rispetto alle imprese nazionali ed estere, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa e dal valore assoluto dei consumi energetici », considerate anche le analoghe misure adottate da altri Paesi europei;

solo con successiva nota del 24 luglio 2013 il Ministero dello sviluppo economico prevedeva la limitazione dell'agevolazione alle sole attività produttive con codici ATECO riferiti al settore industriale manifatturiero, senza alcun riscontro nella normativa di fonte primaria;

il settore agricolo è interessato all'applicazione di tali disposizioni dal momento che l'incidenza del costo energetico è sempre maggiore e influenza in misura notevole la nostra capacità competitiva, anche in settori tradizionali del *Made in Italy*,

impegna il Governo

ad inserire anche le imprese del settore agricolo a forte consumo di energia nel novero dei beneficiari della riduzione dei costi energetici prevista dalla normativa richiamata.

9/1920/29. Sani.

La Camera,

premesso che:

la legislazione italiana riconosce quali siti di interesse nazionale (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee

è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica;

la Sogesid SpA istituita, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e già affidataria, in regime di concessione, degli impianti idrici già detenuti dalla Cassa del Mezzogiorno, ha visto continuamente incrementate le sue competenze e le peculiarità relative alle modalità e agli strumenti di intervento, grazie a successivi passaggi normativi;

oggi l'attività della Sogesid è molto estesa, occupandosi, tra le altre cose, di monitoraggio e vigilanza in materia di rifiuti e di programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale, nonché di fornire alla pubblica amministrazione la progettazione e il coordinamento di azioni mirate, volte a soddisfare la necessità di assistenza tecnica, risanamento e salvaguardia ambientale, monitoraggio, ecosostenibilità ed educazione ambientale;

secondo quanto riportato da un articolo pubblicato il 14 febbraio 2012 sul quotidiano « *Italia Oggi* », la Sogesid aveva assegnato 203 consulenze, per un valore complessivo di 4.359.000 euro;

secondo quanto emerge dai dati della « Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell'attuazione degli interventi e i profili di illegalità » svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (Doc. XXIII, n. 14) approvata all'unanimità il 12 dicembre 2012 la Sogesid ha ricevuto consistenti finanziamenti dal Ministero dell'ambiente;

secondo le parole del Ministro *pro tempore* Clini in un'audizione sullo stato della gestione delle risorse idriche e sul processo di riorganizzazione dell'ISPRA il 18 luglio 2012 presso l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera: « la Sogesid SpA,

che dal 2009 al 2011 ha ricevuto 426 milioni di euro dal Ministero, non come contributo ordinario ma come assegnazione di risorse per la realizzazione di progetti nel settore dei rifiuti, nel settore delle acque e, in particolare, nel settore delle bonifiche. Tali risorse in parte sono state attribuite attraverso le procedure dell'emergenza, perciò commissariali, in parte in via ordinaria ed essendo Sogesid una società *in house*, senza procedura concorsuale »;

i dipendenti del Ministero dell'ambiente si sono ridotti a poco più di 500, da 928 che erano nel 2003, i tecnici sono un centinaio e le risorse sono state decurtate del 72 per cento. Mentre il dicastero è stato smantellato, l'organico di Sogesid si è fatto sempre più possente: è passato da 40 a 126 dipendenti, ha 285 collaboratori a progetto oltre a 1.500 consulenti esterni, un quartier generale a Roma e 5 sedi regionali;

inoltre nella risposta all'interrogazione 5-00526 presso la Camera dei deputati in VIII Commissione ambiente, il 4 luglio 2013, il Sottosegretario di Stato Flavio Cirillo affermava che il Ministero si impegnava a revisionare i rapporti convenzionali posti in essere con la Sogesid,

impegna il Governo:

a rendere noto per quali siti inquinati sia stata ultimata la bonifica ad opera di Sogesid e per quali siano attualmente in corso i lavori;

a far sì che le limitate risorse disponibili vengano utilizzate per la concreta attuazione di azioni di bonifica evitando la loro dispersione in non sempre trasparenti procedure burocratiche ed in uso sovrabbondante di incarichi e consulenze;

a dare attuazione agli intendimenti espressi dal precedente Governo in ordine alla chiusura dell'attività di Sogesid SpA.

La Camera,

premessi che:

è necessario ampliare e potenziare i collegamenti ferroviari transfrontalieri ed incrementare maggiormente la capacità del trasporto di merci su ferrovia tra l'Italia e la Svizzera, anche in considerazione della dimensione europea della rete ferroviaria;

la dichiarazione di intenti tra Italia e Svizzera concernente « la cooperazione bilaterale nella realizzazione delle opere di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e dei servizi di trasporto ferroviario entro il 2020 » ha per oggetto il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi tra Italia e Svizzera interessando le linee:

Basilea/Zurigo - S. Gottardo - Chiasso/Como - Milano;

Basilea/Zurigo - S. Gottardo Bellinzona - Luino - Laveno - Novara - Porti Liguri;

Basilea/Ginevra - Lötschberg/Sempione - Domodossola - Milano;

Basilea/Ginevra - Lötschberg/Sempione - Domodossola - Novara - Porti Liguri;

i fondi bilaterali che il Parlamento svizzero ha messo a disposizione per i corridoi alpini lungo le tratte italiane (circa 230 milioni di euro) saranno purtroppo limitati – per volontà del MIT e di RFI – alla linea 2 Basilea/Zurigo - S. Gottardo Bellinzona-Luino-Laveno-Novara. Pertanto non potranno essere utilizzati in toto dall'Italia, ma solo in parte (120 milioni). Quasi la metà rimarrà dunque inutilizzata;

i collegamenti rientrano nell'area del « Corridoio multimodale Italia-Svizzera », inserito all'interno del Corridoio Genova-Rotterdam (ex progetto prioritario n. 24), che riveste un valore strategico fondamentale per il trasporto delle merci

ed il trasferimento dei traffici dalla strada alla rotaia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di utilizzare a pieno le risorse messe a disposizione dall'accordo bilaterale Italia-Svizzera;

a valutare l'opportunità di programmare un ammodernamento delle linee ferroviarie di collegamento con il corridoio europeo Genova-Rotterdam provvedendo, alla copertura necessaria, anche con contributi europei destinati alla programmazione TEN-T;

a predisporre una relazione da consegnare, entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento in esame, alle competenti Commissioni parlamentari, concernente un ragguglio dettagliato della infrastruttura ferroviaria italiana, indicante:

- a.* Moduli di Linea;
- b.* Situazione Sagome;
- c.* Tipologia Binari (numero e classificazione);
- d.* Elettificazione della linea;

a predisporre le informazioni indicate nell'impegno precedente mediante l'utilizzo di un formato digitale, consultabile ed editabile.

9/1920/**31**. Catalano, Gadda, Nicola Bianchi, Currò, Meta, Oliaro, De Rosa.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 4 del decreto in esame incide sul tema della tutela ambientale modificando la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'articolo 252-*bis* del decreto legi-

slativo n. 152 del 2006 (cd. codice dell'ambiente);

il tema della tutela ambientale era stato affrontato di recente dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva dal Senato lo scorso mercoledì 5 febbraio, recante « disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate »; si assumono una serie di provvedimenti, azioni ed interventi per il monitoraggio, tutela e bonifica dei territori della Regione Campania ed altri interventi per la Regione Puglia, legati alle attività dell'ILVA di Taranto, con il meritorio intento di salvaguardare l'ambiente;

analoga situazione che desta altrettanta preoccupazione è presente nella Regione Lazio ed in particolare nella Provincia di Frosinone, dove da diversi anni esiste una significativa emergenza ambientale nel territorio della Valle del Sacco;

nell'area compresa dai comuni di Colleferro e Segni fino ad estendersi nel cuore della Provincia di Frosinone, nei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo, Supino, sono sorti, nel corso degli anni, importanti distretti industriali di attività produttiva soprattutto chimica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi interventi legislativi, misure volte ad estendere l'efficacia delle disposizioni approvate di recente richiamate in premessa e dirette a fronteggiare le emergenze ambientali e industriali anche al territorio della provincia di Frosinone, considerando inoltre che le risorse economiche per i previsti interventi di monitoraggio, tutela e bonifica della regione Campania possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse finalizzate allo scopo, derivanti dai fondi strutturali europei 2014-2020.

9/1920/**32**. Brunetta.

La Camera,

premessi che:

il « Piano Destinazione Italia », oggetto del provvedimento in esame, si configura come un insieme di misure finalizzate ad attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane;

alcune misure di tale Piano riguardano in particolare il rafforzamento della rete estera e il miglioramento della reputazione dell'Italia all'estero;

l'Italia possiede una straordinaria risorsa costituita da numerose comunità d'origine consolidate e integrate in molti importanti Paesi del mondo e dalla rete in formazione a seguito dei flussi di mobilità verso l'estero che negli ultimi anni si stanno sviluppando;

per dare slancio all'irradiazione delle nostre produzioni all'estero e sostenere, in particolare, il *Made in Italy*, una delle voci più attive della bilancia dei pagamenti del nostro Paese, è opportuno un più diretto coinvolgimento delle nostre comunità, in particolare attraverso le loro legittime rappresentanze, COMITES e CGIE;

per realizzare una migliore comunicazione e valorizzazione delle opportunità esistenti in Italia a scopo di investimento, si rende opportuno mobilitare le comunità di affari italiane ed estere che sono radicate ed operano in tutto il mondo;

queste comunità sono aggregate dalle Camere di commercio italiane all'estero, associazioni di imprenditori italiani ed esteri che nascono per favorire l'internazionalizzazione e lo sviluppo di occasioni di affari con l'Italia;

le Camere italiane all'estero sono 76 ed operano in 53 Paesi; concentrano oltre l'85 per cento dell'interscambio commerciale con l'Italia ed operano a rete, essendo connesse in via telematica dal sistema informativo Pla.net; fanno parte del sistema italiano di promozione se-

condo la legge n. 56 del 2005 e interagiscono all'estero sia con le Ambasciate sia con gli altri soggetti di promozione italiana, tra i quali ICE ed ENIT,

impegna il Governo:

nell'ambito dei provvedimenti attuativi relativi all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione dei prodotti italiani nel mondo:

a valorizzare il ruolo delle Camere di commercio italiane all'estero, anche mediante la sensibilizzazione di *business community* sulle opportunità di investimento in Italia;

a fidelizzare i potenziali investitori esteri che possano fornire anche elementi di confronto e di scambio sulle opportunità esposte dall'Italia e/o richieste all'estero;

a facilitare l'incontro con realtà in *start up* per valutarne lo sviluppo potenziale sul mercato estero;

a valutare la promozione di progetti di investimento anche attraverso il *networking* con altre comunità di affari italiane operanti nel mondo.

9/1920/**33**. Porta, Fedi, Gianni Farina, Garavini, La Marca.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1 del decreto-legge in esame, i commi da 11 a 14 riformulano le norme relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (CCS), da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente e danno facoltà alla Regione Sardegna, entro il 30 giugno 2016, di bandire una gara per realizzare tale centrale, garantendo al vincitore della suddetta gara il prelievo dell'energia a prezzi incentivati, con coper-

tura degli oneri mediante prelievo sulle tariffe elettriche;

secondo le intenzioni del provvedimento, tale realizzazione si inserisce nel processo di riconversione dell'area interessata dall'ex miniera di carbone del Sulcis, processo supportato da una dotazione finanziaria di circa 451 milioni di euro, dei quali 233 a valere su fondi regionali e locali, 128 dal fondo sviluppo e coesione (sulla base di un accordo tra Regione e Governo), 90 di provenienza del Governo nazionale (Fondi del Piano operativo nazionale sviluppo imprenditoriale locale). In particolare le linee-guida del « Piano Sulcis » prevedono, accanto alla realizzazione di un centro di eccellenza « carbone pulito » nel quadro di un polo tecnologico di ricerca e produzione di energia eco-compatibile, una serie di iniziative volte a:

la salvaguardia del tessuto produttivo attraverso iniziative industrialmente sostenibili (con particolare riferimento al settore della metallurgia non ferrosa);

la realizzazione di un centro di eccellenza; la realizzazione delle infrastrutture indispensabili a creare le condizioni per la realizzazione di nuove iniziative settoriali e imprenditoriali; l'individuazione di nuove prospettive di sviluppo con particolare attenzione alla filiera dell'energia pulita e dell'agro-energia eco-compatibile, alla filiera del risanamento ambientale, alla filiera del turismo;

un concorso internazionale di idee (link a 99 Ideas) per tradurre le ipotesi territoriali di sviluppo in un progetto concreto;

la realizzazione della suddetta centrale, oggi, si inserisce però in un contesto slegato dalle iniziative sopraindicate oltre che dalle mutate linee di indirizzo energetico ambientale della Regione nel suo intero territorio, ad esempio con la realizzazione della strategia « Sardegna CO2.0 »;

inoltre, si prevede l'erogazione di un contributo pubblico da ripartirsi nella tariffa elettrica per l'impresa che risulterà

vincitrice di tale gara, senza adeguate garanzie di realizzazione dell'effettivo sequestro delle emissioni,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento volto a riconsiderare la realizzazione della suddetta centrale, precisamente per una riconversione dell'intero progetto verso la realizzazione di un centro di ricerca e produzione di energia da fonti rinnovabili, integrate da accumulatori ad elevatissima capacità da realizzare a cura dell'Università di Cagliari, in collaborazione con gli enti di ricerca statali e regionali.

9/1920/**34**. Vallascas.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni eterogenee riguardanti il settore energetico, quali la riduzione dei costi gravanti sulle bollette elettriche, gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, la certificazione energetica degli edifici e lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale nonché la previsione della facoltà per la Regione Sardegna di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone; solo marginalmente riconducibile alla materia energetica sono le disposizioni riguardanti la riforma del condominio degli edifici, tra le quali vi è la previsione della necessità della maggioranza qualificata (e non più la maggioranza semplice) dell'assemblea condominiale per le innovazioni volte al contenimento del consumo energetico;

il provvedimento però avrebbe potuto intervenire anche su una ottimizzazione degli incentivi, come sugli impianti fotovoltaici a terra, denominati un po' eufemisticamente « parchi fotovoltaici »: si tratta di schiere di pannelli disposti in file parallele con adeguato orientamento, sopraelevati rispetto al piano di campagna;

l'impatto sul paesaggio determinato da ettari di filari di pannelli, al di sotto dei quali nel migliore dei casi ci può essere un prato nel quale però la biodiversità sarà sicuramente ridotta, dal momento che si crea un microclima sfavorevole; quando invece i pannelli sono integrati nei tetti l'impatto visivo è minimo e quello ambientale nullo;

i contributi che vengono elargiti per promuovere giustamente la diffusione delle energie rinnovabili provengono da una quota che tutti paghiamo sulla bolletta elettrica (CIPE): sarebbe più giusto che venissero ripartiti in piccole quote per finanziare piccoli impianti familiari piuttosto che assorbiti da grandi impianti costruiti a scopo speculativo;

la diffusione di piccoli impianti, nei quali le famiglie diventano produttrici di energia, stimola la consapevolezza dei propri consumi e l'acquisizione di stili di vita energeticamente sostenibile;

la creazione di grandi impianti su suoli agricoli, infine, non può che determinare un grave squilibrio nel mercato degli affitti agrari, dal momento che già ora l'affitto di un terreno per impianti fotovoltaici è circa il triplo di quello normale,

impegna il Governo

ad adottare un opportuno provvedimento volto a riformare gli incentivi per gli impianti solari termodinamici ad alta entalpia in particolare affinché non venga elargito nessun incentivo per gli impianti termodinamici realizzati su aree agricole così definite dai piani comunali.

9/1920/**35**. Della Valle, Vallascas.

La Camera,

premessi che;

nella seduta n. 672 del 25 luglio 2012, con l'ordine del giorno n. 9/5312-AR/193 il Governo si impegna a valutare, compatibilmente con le esigenze di

finanza pubblica, la possibilità di reperire risorse per le Autorità portuali, in particolare per quelle come Marina di Carrara alle quali era stato revocato lo stanziamento di risorse destinate ad interventi e piani di potenziamento e riqualificazione dello scalo portuale;

il progetto relativo all'intervento di riqualificazione ambientale e funzionale dell'interfaccia porto-città (*Waterfront*) di Marina di Carrara ha ricevuto il parere favorevole dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 18 dicembre 2013;

il progetto in questione consiste nella riorganizzazione del *waterfront* della città di Carrara, individuando soluzioni integrate che concorrono, attraverso interventi di razionalizzazione della viabilità e dei flussi di traffico veicolare, interventi di miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale ed interventi di implementazione dell'accessibilità e della fruibilità delle aree, ad una riqualificazione funzionale, architettonica e paesaggistica in grado di promuovere nuove relazioni urbane di interfaccia Porto-Città;

tale progetto è stato approvato nel corso della Conferenza di servizi tenutasi presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana e L'Umbria di Firenze in data 4 febbraio 2013;

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 ottobre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2013, l'intero ambito portuale è stato escluso dal Sito di interesse nazionale di Massa Carrara, quindi attualmente Sito di interesse regionale (SIR);

l'intervento consiste nella riorganizzazione dell'interfaccia portuale al fine di renderla maggiormente funzionale in relazione al tessuto urbano e sociale migliorandone il complesso di relazioni ed elevando la qualità paesaggistica ed ambientale;

uno degli obiettivi fondamentali del suddetto intervento consiste nel mi-

gliorare in maniera sostanziale la viabilità di accesso al porto rendendola più sicura ed agevole con particolare riferimento al trasporto ed all'accesso al porto dei grandi moduli realizzati nello stabilimento della Nuovo Pignone, vero e proprio vanto del *Made in Italy*;

l'importanza di tale stabilimento è testimoniato dal notevole numero di dipendenti, diretti e indiretti, attualmente occupati nella realizzazione dei moduli e dal fatto che la General Electric – Nuovo Pignone ha annunciato la sottoscrizione di importanti nuove commesse da realizzare negli stabilimenti di Carrara e Massa;

il miglioramento del sistema di accessi e della viabilità di adduzione al porto è fondamentale per il miglioramento della competitività di tutta la Zona Industriale Apuana;

l'intervento presenta un quadro economico complessivo di – 35.434.350,00 che può essere suddiviso funzionalmente in quattro ambiti o lotti funzionali i cui relativi costi complessivi sono:

Descrizione	Ambito 1	Ambito 2	Ambito 3	Ambito 4	Totale
TOTALE	€ 7.514.700,00	€ 5.692.650,00	€ 12.772.600,00	€ 9.454.400,00	€ 35.434.350,00

per la concreta realizzazione dell'opera, è intendimento dell'Autorità portuale di Marina di Carrara procedere all'affidamento in appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 58, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che prevede la presentazione del progetto definitivo in sede di gara;

con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stati revocati i finanziamenti precedentemente assegnati all'Autorità portuale di Marina di Carrara per la realizzazione dell'intervento;

allo stato attuale il progetto è immediatamente cantierabile e occorre repe-

rire nuovi finanziamenti per il concreto avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori;

l'Autorità portuale può prevedere il parziale autofinanziamento dell'intervento, in particolare per i lavori ricadenti nell'ambito 3, per un totale di – 8.000.000,00, mediante accensione di un mutuo da rimborsare con i proventi derivanti dai canoni di concessione delle pertinenze demaniali da realizzare in tale ambito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto tutti gli strumenti necessari, con le risorse finanziarie disponibili, a garantire il finanziamento, anche parziale, dell'intervento relativo alla riqualificazione ambientale e funzionale dell'interfaccia porto-città (*Waterfront*) di Marina di Carrara.

9/1920/**36**. Rigoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185) con misure volte prevalentemente a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne;

gli incentivi sono applicabili in tutto il territorio nazionale, i benefici consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, per una durata massima di otto anni e per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile ai sensi della normativa comunitaria;

possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei

prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese;

tra le iniziative che possono usufruire dei finanziamenti non sono comprese quelle del settore della trasformazione dei prodotti ittici,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di includere, tra le iniziative che possono usufruire dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, quelle del settore della trasformazione dei prodotti ittici.

9/1920/**37**. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

La Camera,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in esame consente l'accesso da parte delle piccole e medie imprese a finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare a:

acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale;

sviluppo di soluzioni di e-commerce;

connettività a banda larga e ultralarga;

formazione qualificata, nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology: ICT*) del personale delle piccole e medie imprese;

tra le piccole e medie imprese che possono accedere ai finanziamenti non sono comprese le imprese agricole;

la semplificazione nel settore agricolo passa anche attraverso la possibilità di connessione a banda larga veloce e ultraveloce, che consenta l'accessibilità diretta alle banche dati anche alle aziende ubicate, come spesso avviene, in territori periferici e a volte isolati rispetto ai grandi centri urbani;

l'Agenda digitale europea (in particolare con la comunicazione della Commissione europea COM(2012)472) ha posto l'obiettivo di raggiungere, entro il 2020, una copertura con banda larga veloce (pari o superiore a 30 Megabit per secondo) per il 100 per cento dei cittadini UE e con banda larga ultra veloce (pari o superiore a 100 Megabit per secondo) per il 50 per cento dei cittadini UE,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di includere tra le piccole e medie imprese che possono accedere ai finanziamenti a fondo perduto anche le aziende agricole.

9/1920/**38**. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venitelli, Zanin.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13, commi 24, 26, e 27 del provvedimento in esame, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali, di beni storici culturali e ambientali, e il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, prevede una dotazione finanziaria sino ad un massimo di 500 milioni di euro e il comma 28 prevede che eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni delle risorse ai sensi del comma 27 potranno essere utilizzate per elevare il *pla-*

fond di finanziamenti di 500 milioni di euro previsto al comma 26;

i Sassi di Matera costituiscono il nucleo urbano più antico della Basilicata e fra i più antichi del mondo con un territorio abitato in continuità per due millenni. In esso sono evidenti i segni della storia dell'umanità;

l'antico centro abitato di 320.000 metri quadrati è in buona parte scavato direttamente nel masso roccioso su cui è allocato, ed ha assunto, da un lato, conformazioni ipogee in grotta, dall'altro si presenta edificato all'esterno con blocchi di tufo provenienti dal sito stesso;

oltre al centro abitato, nel sito è presente una vasta area di circa 60 chilometri quadrati caratterizzata da insediamenti umani di epoca preistorica e da numerosi monasteri rupestri risalenti ai secoli X e XI;

inoltre, dal punto di vista antropologico, i Sassi rappresentano un modello unico per analizzare le dinamiche sociali tipiche della cosiddetta « civiltà contadina » del Mezzogiorno d'Italia;

una lunga azione di rivalutazione culturale ha portato all'approvazione della legge 11 novembre 1986, n. 771, con la quale lo Stato ha inteso tutelare e valorizzare questa area dall'alto valore naturalistico e ambientale dando un primissimo e notevole impulso alle iniziative di recupero e valorizzazione dell'area;

nel corso degli anni, grazie alla legge n. 771 del 1986, i Sassi di Matera, dichiarati nel 1993 dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, hanno rappresentato e tutt'ora rappresentano una significativa esperienza di recupero e conservazione di siti rupestri e un eccezionale attrattiva per il turismo;

ogni anno migliaia di turisti affollano l'area dei Sassi, ammirandone l'unicità del paesaggio e sostenendo le tante attività commerciali e di servizi nate nel corso del tempo;

oggi, i Sassi di Matera sono diventati una *location* naturale per produzioni cinematografiche, per l'allocazione di prestigiose istituzioni pubbliche, per la realizzazione di strutture ricettive, alberghiere e commerciali al servizio della città. I Sassi trasformati in volano per l'economia della città e del territorio circostante;

nel 2019 l'Italia avrà di nuovo l'occasione di esprimere la Capitale europea della Cultura, e quindi, dopo Firenze, Bologna e Genova, un'altra città potrà testimoniare a livello internazionale quella cultura urbana di cui il nostro Paese ha rappresentato la culla;

tra le città italiane che hanno presentato la propria candidatura al bando, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'individuazione della Capitale europea della cultura 2019, c'è anche Matera, che ha superato la prima fase di selezione a cura del *panel* degli esperti italiani ed europei;

la legge finanziaria 2008 prevedeva lo stanziamento di 10 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010 come contributo straordinario per la conservazione ed il recupero dei rioni Sassi di Matera per continuare l'opera di recupero e di rilancio di questo patrimonio dell'umanità, ma tale stanziamento non è stato erogato,

impegna il Governo

a rendere esecutiva la norma prevista nella legge finanziaria 2008, autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per l'assegnazione di contributi straordinari al Comune di Matera finalizzati alla conservazione ed al recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico, ritenuti di preminente interesse nazionale con la legge n. 771 del 86, destinando eventualmente una quota dei finanziamenti di cui ai commi 24, 26, 27 e 28 dell'articolo 13 del provvedimento in esame.

9/1920/39. Antezza, Folino.

€ 4,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17ORD000410